



PERCORSO MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Il Rito del lavoro

Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione analizzeremo il Rito del lavoro.

In particolare, andremo ad approfondire:

- quali sono le peculiarità di tale Rito
- qual è l'ambito di applicazione
- come si svolge il relativo Procedimento

Bene, non ci resta che cominciare...

Le Peculiarità del Processo del lavoro

Il Processo del lavoro si distingue dagli altri procedimenti ed **è improntato alla tutela della parte più debole del rapporto, e cioè il lavoratore**. Gli elementi che lo contraddistinguono riguardano:

- il giudice
- la struttura dell'istruzione
- la gratuità del processo
- gli effetti giuridici della sentenza
- e la partecipazione al processo del Sindacato

Il Giudice

Nelle controversie in materia di lavoro è competente per materia in primo grado il Tribunale in composizione monocratica con funzione di giudice del lavoro. In particolare, ogni due anni è designata la sezione del Tribunale alla quale sono devolute le controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatorie.

In grado d'Appello, invece, è competente per materia la Corte d'Appello.

La competenza per territorio è riconosciuta al giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di lavoro, ovvero in cui si trova l'azienda o la sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso il quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. Peraltro, tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, sempre che la domanda sia proposta entro 6 mesi dal trasferimento o dalla cessazione.

Qualora non trovino applicazione le disposizioni specifiche sin qui illustrate, la competenza sarà determinata con riferimento al foro delle persone fisiche di cui all'art. 18 c.p.c.

Tutte le clausole derogative della competenza per territorio sono nulle. L'incompetenza, tuttavia, può essere eccepita dal convenuto solo nella memoria difensiva con cui si costituisce in giudizio, ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di discussione della causa (art. 428 c.p.c.). Nel caso in cui sia eccepita l'incompetenza, il giudice rimette la causa al tribunale in funzione di giudice del lavoro, fissando un termine perentorio non superiore a 30 giorni per la riassunzione con rito speciale.

La Struttura dell'istruzione

Ferma restando l'applicazione del principio della domanda, in virtù del quale il giudice deve pronunciare sulle domande proposte dalle parti e non oltre queste, l'art. 421 c.p.c. gli consente di *"disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal Codice Civile, ad eccezione del giuramento decisorio"*.

La Gratuità del processo

Ai sensi della legge n. 319/1958, *"gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura"*.

Gli Effetti giuridici della sentenza

Per effetto dell'art. 431 c.p.c., **sono provvisoriamente esecutive**:

- le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti da rapporti individuali di lavoro (indicati all'art. 409 c.p.c.)
- le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro. Troverà in questo caso applicazione la disciplina prevista agli artt. 282 ("esecuzione provvisoria") e 283 ("provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello") c.p.c.

Solo rispetto alle sentenze pronunciate a favore del lavoratore, tuttavia, è possibile procedere all'esecuzione con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza.

La Partecipazione del Sindacato

Durante lo svolgimento del processo del lavoro il giudice o le parti possono interpellare il Sindacato, che può quindi intervenire in udienza per fornire le informazioni richieste in forma scritta o orale.

In particolare:

- l'art. 421 prevede la possibilità che il giudice disponga in qualsiasi momento *"la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti"*

- l'art. 425, invece, dispone che "su istanza di parte, l'associazione sindacale indicata dalla stessa ha facoltà di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali e scritte". Il giudice può altresì richiedere a tali associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare alla causa

Ambito di applicazione

L'Ambito di applicazione del rito del lavoro è definito dall'art. 409 c.p.c., il quale dispone che la presente disciplina di applica alle controversie relative a:

- rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di un'impresa
- rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari (salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie)
- rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata (per tale intendendosi quella nell'ambito della quale, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo tra le parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività collaborativa), prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato
- rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica
- rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice

Il Procedimento

Oltre a quanto già evidenziato quando abbiamo parlato del giudice competente cui spetta la trattazione e la definizione delle liti in materia di lavoro, sempre sul tema della competenza si consideri quanto segue.

- Passaggio dal rito ordinario al rito speciale (art. 426 c.p.c.)

Potrebbe darsi che il giudice rilevi che una controversia che doveva essere trattata con il rito del lavoro sia stata promossa nelle forme ordinarie. In tal caso ne dispone con ordinanza il mutamento di rito, fissando il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memoria e documenti in cancelleria.

- Passaggio dal rito speciale al rito ordinario (art. 427 c.p.c.)

Allo stesso modo, qualora il giudice rilevi che una causa promossa nelle forme del rito speciale riguardi un rapporto diverso da quelli previsti dall'art. 409 c.p.c.:

- se la causa stessa rientra nella sua competenza, dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie
- se la causa non rientra nella sua competenza, la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a 30 giorni per la riassunzione con rito ordinario

Le prove acquisite nel corso del rito speciale avranno l'efficacia consentita dalle norme ordinarie.

- Il tentativo di conciliazione



L'esperimento del tentativo di conciliazione nel processo del lavoro è puramente facoltativo. Ai sensi dell'art. 410 c.p.c., infatti, chi intende proporre in giudizio una domanda su controversie che vertono sulla materia del lavoro può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri dell'art. 413 c.p.c.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

Se la conciliazione esperita riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice lo dichiara esecutivo con decreto su istanza della parte interessata.

Se l'accordo tra le parti non viene raggiunto, invece, la commissione di conciliazione formula una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Il giudice terrà conto in sede di giudizio delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione.

Il processo verbale di avvenuta conciliazione viene depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle due parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto, dopodiché il giudice, su istanza della parte interessata e accertata la regolarità formale, dichiara esecutivo con decreto il verbale di conciliazione.

La Fase introduttiva

Il rito del lavoro si svolge oralmente, eccezion fatta per il ricorso, la memoria difensiva del convenuto e la sentenza che sono redatti nella forma scritta.

Ai sensi dell'art. 414 c.p.c., il ricorso deve contenere:

1. l'indicazione del giudice
2. le generalità del ricorrente e del convenuto e l'elezione del domicilio del ricorrente nel Comune in cui ha sede il giudice adito
3. la determinazione dell'oggetto della domanda
4. l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni
5. l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti che si offrono in comunicazione

Il ricorso è, quindi, depositato nella cancelleria del giudice competente unitamente ai documenti indicati. Questi, entro 5 giorni dal suddetto deposito, fissa con decreto l'udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente. Tra il giorno del deposito e il giorno dell'udienza non devono decorrere più di 60 giorni. L'attore deve provvedere poi a notificare al convenuto il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza entro 10 giorni dalla data di pronuncia del decreto.

- La costituzione del convenuto

Ai sensi dell'art. 416 c.p.c., il convenuto deve costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza, dichiarando la residenza o eleggendo il domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice adito.

Il convenuto si costituisce depositando in cancelleria una memoria difensiva, nella quale deve proporre, a pena di decadenza, le domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Deve, inoltre, prendere una precisa posizione rispetto ai fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, proporre le difese in fatto e in diritto e indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e i documenti che contestualmente intende depositare. Infine, qualora abbia proposto una domanda riconvenzionale, il

convenuto dovrà chiedere al giudice, nella stessa memoria, a pena di decadenza, di pronunciare, non oltre 5 giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza, che non potrà svolgersi entro il cinquantesimo giorno dalla proposizione della domanda riconvenzionale. Tale decreto andrà notificato insieme alla memoria difensiva all'attore entro 10 giorni dalla sua pronuncia (e comunque almeno 25 giorni prima dalla data di tale udienza).

La Fase istruttoria

Ai sensi dell'art. 420 c.p.c., nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula una proposta transattiva o conciliativa. La mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio. Se ricorrono gravi motivi, le parti possono modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice. Non è possibile, invece, proporre nuove domande.

Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Ove raggiunto l'accordo, il verbale di conciliazione avrà efficacia di titolo esecutivo.

In caso contrario o, comunque, ove ciò non sia possibile, il giudice fissa una nuova udienza, non oltre 10 giorni dalla prima, concedendo alle parti un termine perentorio non superiore a 5 giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito di note difensive, sempre che ricorrano giusti motivi.

Nella stessa udienza il giudice ammette i mezzi di prova dedotti dalle parti, sempre che siano rilevanti per il giudizio.

- I poteri istruttori del giudice

Ai sensi dell'art. 421 c.p.c., il giudice può indicare alle parti, in ogni momento, le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate, assegnando un termine perentorio per provvedervi.

Può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal Codice Civile (ad eccezione del giuramento decisorio), nonché la richiesta di informazioni e osservazioni, scritte e orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti.

Può inoltre disporre, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di lavoro, purché necessario ai fini dell'accertamento dei fatti, e dispone altresì, se ne ravvisa l'utilità, l'esame dei testimoni sul luogo di lavoro stesso.

Infine, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare, o a cui sia vietato, per interrogarle liberamente sui fatti di causa.

La Fase decisoria

Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 429 c.p.c.). Nei casi di maggiore complessità, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a 60 giorni, per il deposito della sentenza.

Inoltre, ove lo ritenga necessario, il giudice su richiesta delle parti può concedere loro fino a 10 giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del suddetto termine, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, il giudice deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, anche il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito.



Entro 15 giorni dalla pronuncia, la sentenza dovrà essere depositata in cancelleria. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti.

Avverso le sentenze pronunciate nell'ambito del processo del lavoro è possibile proporre ricorso alla Corte d'Appello territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro. Valgono anche in questo caso le disposizioni già viste, anche con riferimento alla motivazione e al filtro in appello.

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.

Ti ricordo che abbiamo approfondito il Rito del lavoro.

In particolare, abbiamo approfondito:

- quali sono le peculiarità di tale Rito
- qual è l'ambito di applicazione
- come si svolge il relativo Procedimento

Grazie per l'attenzione!